

**REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 23 dicembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2002 recante apertura della distillazione di crisi di cui  
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della distillazione di crisi aperta in Portogallo è previsto l'obbligo per i produttori di consegnare alla distillazione il vino prodotto e l'obbligo per i distillatori di consegnare l'alcole ottenuto all'organismo d'intervento entro una data stabilita.
- (2) Tuttavia, la capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in Portogallo è esaurita e gli enti pubblici non hanno potuto accettare ulteriori consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza di saturare nel frattempo anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori. Pertanto questi non possono accettare altro vino ammesso alla distillazione prima della scadenza prevista dalla regolamentazione.
- (3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese la data di consegna del vino alla distillazione nonché la data di consegna dell'alcole all'intervento pubblico.

(4) Poiché il termine per la consegna alla distillazione è scaduto il 30 novembre 2002, occorre precisare che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2002.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1367/2002 <sup>(3)</sup>, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le consegne dei vini alle distillerie devono aver luogo entro il 31 dicembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 28 febbraio 2003.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 27.7.2002, pag. 30.